

STATUTO

L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA FRANCESCO
GALLOPPO 27

Numero REA: SA - 432937

Codice fiscale: 05266000651

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	della Cooperativa	
	"L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
	DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - è costituita una società cooperativa sociale	
	denominata	
	"L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile	
	e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Salerno,	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il	
	competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non	
	comporterà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e	
	sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in	
	Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione	
	Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di	
	competenza dell'assemblea dei soci.	

	La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata	
	o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea	
	dei soci.	
	ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del	
	codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art.	
	2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la	
	propria attività anche con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che	
	determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità, senza fini di speculazione privata, ad ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione lavorativa di persone	
	socialmente svantaggiate (ai sensi dell'art. 1, comma 1	
	lettera b della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive	
	modifiche ed integrazioni).	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è inoltre quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	

	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 124.	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi	
	dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:	
	a) gestione in conto proprio e/o conto terzi di lavanderia	
	industriali con raccolta, trasporto e distribuzione di	
	biancheria all'interno ed all'esterno delle lavanderie;	
	b) produzione, distribuzione, vendita e commercio al minuto,	
	in conto proprio e/o conto terzi, per uso civile ed	
	industriale di:	
	== prodotti detergenti e/o sanificanti per l'ambiente;	
	== solventi e detersivi di qualsiasi composizione organica	
	ed inorganica;	
	== composti tensioattivi, emulsionanti e composizioni	
	chimiche in genere idonei per bucato, toeletta ed ogni altro	
	fine;	
	== confezionamento di tali prodotti in contenitori di	
	cartone, di materiali plastici e similari, anche ecologici e	
	produzione degli stessi in conto proprio e/o conto terzi;	

	== creazione di marchi e denominazioni con cui	
	contraddistinguere i propri prodotti, nonché di nuove	
	tecniche di produzione e nuove composizioni chimiche con	
	relativo brevetto;	
	c) servizio di trasporto di pazienti infermi e/o	
	infortunati, servizi relativi e connessi all'attività di	
	soccorso sanitario e di trasporto infermi;	
	d) gestione di servizi di cucina, mensa ed attività	
	collegate (lavapiatti, distribuzione pasti, veicolazione	
	pasti);	
	e) attività complementari ai servizi socio - assistenziali e	
	sanitari (trasporto persone e cose, barellieri, gestione	
	archivi, manutenzioni, attrezzature ed impianti, raccolta ed	
	elaborazione dati); gestione di case di riposo per anziani	
	con annessi servizi sanitari, assistenziali, riabilitazione	
	e tutti i servizi annessi e connessi con le suddette	
	attività;	
	f) pulizie industriali ed attività elencate nel D.P.R.	
	602/70; commercio all'ingrosso e dettaglio e manutenzione di	
	estintori ed attrezzatura antincendio; commercio	
	all'ingrosso e dettaglio di articoli/prodotti per uso	
	sanitario, compresi i servizi connessi; commercio	
	all'ingrosso e dettaglio di materiale igienico sanitario,	
	beni raccolta rifiuti e sacchi attivatori, compreso	
	montaggio e manutenzione; commercio all'ingrosso e dettaglio	

	di beni per la mobilità e il monitoraggio ambientale e i	
	relativi servizi per veicoli a motore e non;	
	g) lavori di trasloco e di tutte le operazioni connesse;	
	h) gestione in proprio e/o conto terzi di bar, sale giochi,	
	internet point, biblioteche e simili; gestione lidi e Bed &	
	Breakfast;	
	i) vendita di prodotti di monopoli (tabacchi, marche da	
	bollo, giochi in ogni forma), rivendita di giornali e stampa	
	in genere; sale per scommesse sportive autorizzate, giochi	
	in ogni forma (TOTIP, TOTOCALCIO, LOTTO, ENALOTTO,	
	SUPERENALOTTO);	
	l) realizzazione, organizzazione e gestione di materiale	
	audiovisivo, nonché pubblicazioni finalizzate ad attività	
	promozionali e culturali utili al conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	m) promozione e gestione di corsi di formazione	
	professionale e qualificazione al lavoro per i soci e non,	
	in proprio o su committenza di Enti pubblici a ciò preposti,	
	al fine di elevarne la qualità delle prestazioni da svolgere;	
	n) lavori di gestione e manutenzione di parchi, ville,	
	giardini, viali, boschi, oasi ecologiche, verde stradale,	
	impianti sportivi, aree aperte (campeggi villaggi turistici,	
	residence, colonie, agriturismo, ostelli) di proprietà	
	pubblica e privata, ludoteche; servizi di giardinaggio;	
	o) promozione ed organizzazione di manifestazioni.	

	Conferenze, studi, centri di documentazione volti alla	
	divulgazione ed approfondimento dei temi della solidarietà	
	sociale; partecipazioni a mostre, fiere, spettacoli	
	culturali e ricreativi in genere, mediante anche l'impianto,	
	l'esercizio e la gestione di locali, di spettacoli culturali	
	e ricreativi in genere, di palestre ed altri impianti	
	sportivi;	
	p) servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti	
	liquidi e solidi, gestione di discariche, piccoli interventi	
	di tinteggiatura, piccole riparazioni e restauro mobili,	
	servizi di trasporto merci e persone, di pulizia e	
	manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti vari, di	
	stabili civili ed industriali, di impianti idraulici ed	
	elettrici, di segnaletica stradale, della rete di gas	
	metano, di opere edili e stradali; progettazione,	
	costruzione, installazione e manutenzione di impianti	
	elettrici in genere sia di tipo civile che industriale;	
	progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di	
	impianti elettronici, antifurto, antincendio e	
	antisaccheggio; progettazione, costruzione, installazione e	
	manutenzione di impianti di sicurezza e blindatura;	
	progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di	
	impianti di videosorveglianza; progettazione, costruzione,	
	installazione e manutenzione di impianti elettronici	
	finalizzati al risparmio energetico e al rispetto ecologico	

	degli ambienti; progettazione, costruzione, installazione e	
	manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione	
	azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di	
	qualsiasi natura e specie; progettazione, costruzione,	
	installazione e manutenzione di impianti idrosanitari	
	nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di	
	accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici;	
	progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di	
	impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo	
	stato puro allo stato liquido o aeriforme all'interno degli	
	edifici; progettazione, costruzione, installazione e	
	manutenzione di impianti per il trasporto e l'utilizzazione	
	di gas allo stato puro allo stato liquido o aeriforme	
	all'interno degli edifici; progettazione, costruzione,	
	installazione e manutenzione degli impianti di sollevamento	
	di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi,	
	di scale mobili e simili; progettazione, costruzione,	
	installazione e manutenzione di reti per trasmissione dati;	
	assumere in appalto o in concessione da enti pubblici e	
	privati, nonché da persone fisiche, lavori relativi alla	
	costruzione di ogni genere di impianti rientranti	
	nell'oggetto sociale, ivi comprese realizzazioni di opere	
	murarie ai fini dell'esecuzione di "lavori chiavi in mano";	
	q) gestione di impianti di autolavaggio, parcheggi ed	
	autorimesse, distributori di carburante, autofficine, self -	

	service, pompe funebri;	
	r) lavori di manovalanza riguardanti la costruzione di	
	fabbriche o parti di essi e connessi lavori di tinteggiatura	
	e intonacatura;	
	s) commercio all'ingrosso ed al dettaglio di attrezzature	
	per pulizia e manutenzione verde pubblico e spazi privati,	
	di calzature, abbigliamento, articoli da regalo, articoli	
	sportivi; e-commerce; commercio all'ingrosso e dettaglio di	
	pneumatici e relativi servizi;	
	t) gestione di maneggi;	
	u) coltivazione, produzione e commercializzazione di	
	prodotti biologici;	
	v) promozione della biodiversità dell'ambiente;	
	z) servizio di guardiania, portierato ed ascensoristi in	
	strutture pubbliche e private;	
	== noleggio con conducente e senza conducente;	
	== trasporti in conto proprio e per conto terzi;	
	== prestazioni di servizi di recapiti postali, posta	
	elettronica ibrida, imbustamento, confezionamento,	
	etichettatura, outsourcing, stampa, normalizzazione indirizzi	
	con la formula del franchising nell'ambito della rete mail	
	express poste private;	
	== gestione di impianti di distribuzione carburanti anche	
	con annesse integrative attività commerciali;	
	== commercio, all'ingrosso e dettaglio, dei prodotti	

	petroliferi, lubrificanti, gas liquidi e oli combustibili	
	per uso autotrazione, civili, industriali, artigianali,	
	agricoli, per riscaldamento e per ogni altro uso;	
	== attività di revisione veicoli;	
	== servizi per pratiche su veicoli e servizi relativi al	
	soccorso stradale;	
	== ricambistica e riparazione di moto d'acqua e mezzi marini;	
	== fornitura di arredi in genere;	
	== fornitura e posa in opera di beni ed impianti strumentali	
	alla gestione delle emergenze;	
	== gestione di archivi ed informatizzazione documenti;	
	== movimento terra, noleggio di attrezzature di automezzi,	
	trasporti inerti presso discariche autorizzate;	
	== servizi ed esecuzione di rifacimenti letti e di riassetto	
	camere;	
	== servizio di pulizia spiagge, sponde fluviali e bonifiche	
	forestali;	
	== disinfezione e derattizzazione di tutto ciò che	
	riguarda la sanificazione ambientale;	
	== lettura contatori per enti pubblici municipalizzati e	
	privati;	
	== elaborazioni dati elettronici, servizi di consulenza in	
	genere;	
	== servizi cimiteriali ed attività connesse;	
	== servizi di notifica atti pubblici e privati;	

	== la gestione di banche dati;	
	== altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.;	
	== spedizione materiale propagandistico, compilazione e	
	gestione di indirizzi.	
	La cooperativa deve essere retta dai principi della	
	mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa	
	potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme	
	e nei modi che si riveleranno di volta in volta più	
	convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di	
	enti pubblici e privati.	
	La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività	
	disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di	
	prestiti sociali limitati ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 127 del 17	
	febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985, nr.49 e e	
	dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992, nr.89.	
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le	
	modalità disposte dalla deliberazione del C.I.R.C. in	
	attuazione dell'articolo 3, comma 3°, lettera a) del D.L. 14	
	dicembre 1992, nr.481 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1°	
	settembre 1993, nr.385 ed eventuali successive modifiche ed	

	integrazioni.	
	La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento	
	degli scopi sociali:	
	== compiere tutte le operazioni industriali, commerciali,	
	immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via	
	non prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	== assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e	
	non nei confronti del pubblico, in società, enti di	
	qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire,	
	aventi scopi analoghi o comunque funzionali al	
	raggiungimento del proprio oggetto sociale;	
	== concedere, in via strettamente strumentale al	
	conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di	
	professionalità, fideiussioni, avalli ed altre garanzie in	
	genere, anche a favore di terzi.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in	
	particolare della normativa in tema di intermediazione e di	
	attività riservate agli iscritti in collegi, ordini e albi	
	professionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile,	
	deve essere rispettato il principio di parità di trattamento	
	nei confronti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti	
	mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata	

	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo di cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile,	
	deve essere rispettato il principio di parità di trattamento	
	nei confronti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti	
	mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI	
	QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non	
	può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che	
	disciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o	
	mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa	
	e che per la loro effettiva capacità di lavoro e	
	specializzazione professionale possano partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente	
	cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano	
	interessi contrastanti con la cooperativa.	

	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	è fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di	
	Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti	
	stabili dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro	
	opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8	
	novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci	
	volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro	
	soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11)	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	

	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità,	
	eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle	
	Imprese o altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonchè alle delibere già legalmente	
	adottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice	
	civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà	
	stabilita annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con	
	il presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla	
	domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve	
	entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione, comunicandola	
	all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia	
	accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	

	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci solamente dopo che il	
	richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui	
	importo non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti	
	consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del	
	codice civile con le modalità e per l'importo annualmente	
	determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	

	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per	
	recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o	
	legatari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni	
	sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta	
	del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532	
	del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare	
	opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	

	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni	
	alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno	
	ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle	
	della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura	
	fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	

	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai	
	sensi dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a	
	condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato	
	con delibera dell'organo amministrativo. In caso di	
	accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo	
	10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e la società consenta la divisione.	

	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale effettivamente versate	
	comprehensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545	
	quinquies terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi	
	dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato,	
	salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere	
	corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del	
	codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il	
	rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della	
	qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della	
	Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi	
	secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.	

	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono	
	essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se	
	la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che	
	intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il	
	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere	
	inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525	
	del codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del	
	codice civile, risponde solo la società con il suo	
	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote	
	sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra	
	i soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14 - Sono organi della società:	
	l'Assemblea dei Soci;	
	L'organo amministrativo;	
	il Collegio Sindacale se nominato;	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono	
	adottate con metodo assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Amministratore	
	Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale	

	e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio	
	risultante dal libro dei soci, agli altri componenti	
	dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se	
	nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La	
	spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata	
	anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci,	
	rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal	
	libro dei soci, agli altri componenti dell'organo	
	amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati,	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo,	
	il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonché la data dell'eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la	
	prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è	
	validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando	
	tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano	
	presenti o informati della riunione e nessuno si opponga	
	alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la	
	validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i	
	sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una	

	dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente	
	informati della riunione e di non opporsi alla trattazione	
	degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra	
	gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la	
	convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	codice civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in	
	assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel	
	Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto,	
	qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio	
	Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza	
	l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché	

	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti	
	ai soci sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale	
	ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	Amministratori per la loro attività e determinare il	
	compenso annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità;	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi	
	aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico,	
	da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della	
	crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il programma di mobilità;	
	i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio;	

	l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e	
	dello statuto, sulla proroga della durata o sullo	
	scioglimento anticipato della società;	
	m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale	
	determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui	
	poteri dei liquidatori;	
	o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	società;	
	p) - deliberare su ogni altra materia espressamente	
	attribuita dalla Legge alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto e delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte	
	salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze	
	richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente	
	Statuto.	

	VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto	
	costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi	
	previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal	
	notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16 - La società è amministrata da un Amministratore	
	Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque,	
	anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci	
	per il periodo determinato dagli stessi al momento della	
	nomina o anche a tempo indeterminato.	
	In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto	
	forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei	
	soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente	
	con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..	

	Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in	
	ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al	
	risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli	
	Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma	
	la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli	
	rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci	
	di adottare la decisione per la nomina dei nuovi	
	amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga	
	opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non	
	siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto	
	attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei	
	soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare	
	procuratori della società per determinati atti o categorie	
	di atti.	

	ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di	
	Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se	
	del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già	
	provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del	
	Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale,	
	purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi	
	necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno	
	la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore,	
	se nominati.	
	L'avviso di convocazione è fatto dal Presidente con avviso	
	trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci	
	effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che	
	garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5	
	(cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o,	
	in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.	
	La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di	
	regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se	
	nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	
	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal	
	Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal	
	Consigliere più anziano d'età.	

	è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per videoconferenza o	
	teleaudioconferenza a condizione che:	
	1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà	
	tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli	
	Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza di voti dei presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più	
	dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando	
	i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	

	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile	
	non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le	
	materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del	
	codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso,	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19 All'Amministratore Unico, al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice	
	Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima	
	disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori	
	disgiuntamente o congiuntamente, è attribuita la	
	rappresentanza legale della società con firma libera.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto	
	esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice	
	Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o	
	l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni	
	accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un	
	emolumento annuo nonchè una indennità per la cessazione del	
	rapporto che potrà essere garantita anche mediante la	
	stipula di idonea polizza assicurativa.	

	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa	
	finchè non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio	
	stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica e sono	
	rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa;	
	la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del	
	tribunale, sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte	
	le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale	

	della società a responsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi	
	in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere	
	nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi	
	poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori	
	Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile;	
	decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter	
	C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.	
	2409 sexies C.C.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI	
	ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai	

	sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato,	
	i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi	
	dell'art. 2545 sexies del codice civile.	
	ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che	
	escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che	
	approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	
	nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal	
	successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e	
	sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) = una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) = una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla	
	legge;	
	c) = a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) = ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato, ex punto a) art. 2514 c.c.;	
	e) = a riserva straordinaria;	
	f) = ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o	

	previsto per legge;	
	g) = una quota ad appositi fondi di accantonamento o	
	mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la	
	realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	Ai sensi dell'art. 2514 c.c. è stabilito:	
	== il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	== il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	== l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	Ai sensi dell'art. 2545 - quater c.c. è altresì stabilito:	
	== che, qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva	
	legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta	
	per cento) degli utili netti annuali;	
	== che una quota degli utili netti annuali dev'essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge (ora tre per cento);	
	== che l'assemblea determina, nel rispetto di quanto	

	previsto dall'articolo 2545/quinquies c.c., la destinazione	
	degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma	
	del predetto articolo.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente	
	nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare	
	l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa	
	vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in	
	proporzione alla qualità e quantità degli scambi	
	mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete	
	modalità previste dal Regolamento Interno della società, che	
	stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via	
	generale, devono considerare le ore di lavoro, la	
	qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza	
	lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non	
	possono superare il valore dell'utile conseguito dalla	
	cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i	
	soci.	

	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione	
	dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento	
	previste dalla legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta	
	l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di	
	scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria	
	dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del	
	codice civile.	
	TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci	
	cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato.	
	- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria	
	la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello	

	sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio	
	1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità	
	prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate.	
	TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa è	
	disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura	
	dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere	
	tra i soci nonché tra società e soci in relazione al	
	rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del	
	presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè	
	compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico	
	nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
	suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.	

39 di 40

40 di 40